

CAMERA DEI DEPUTATI

N.219

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per l'individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati (219)

(articoli 1, comma 3, e 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247)

Trasmesso alla Presidenza il 23 ottobre 2015

Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012 n. 247, per l'individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visto l' articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012 n. 247;

Sentito il Consiglio nazionale forense che si è espresso in data 30 luglio 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 settembre 2015;

Vista la trasmissione dello schema di regolamento alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la nota del..., con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Articolo 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento individua, ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge 31 dicembre 2012, n. 247, le categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati.

2. Ai fini del presente regolamento:

a) per "legge professionale" si intende la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante *Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*;

b) per "associazioni multidisciplinari" si intendono le associazioni costituite o partecipate da un avvocato con altri liberi professionisti, individuati ai sensi del presente regolamento.

Articolo 2

Individuazione delle categorie professionali

1. I liberi professionisti non iscritti nell'albo forense che partecipano ad una associazione multidisciplinare devono appartenere alle seguenti categorie organizzate in ordini e collegi professionali:

- ordine dei dottori agronomi e dottori forestali;
- ordine degli agrotecnici e agrotecnici laureati;
- ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori;
- ordine degli assistenti sociali;
- ordine degli attuari;
- ordine dei biologi;
- ordine dei chimici;
- ordine dei commercialisti e degli esperti contabili;
- ordine dei geologi;

- ordine degli ingegneri;
- ordine dei tecnologi alimentari;
- ordine dei consulenti del lavoro;
- ordine dei medici chirurghi e odontoiatri;
- ordine dei medici veterinari;
- ordine degli psicologi;
- collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati;
- collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati;
- collegio dei geometri.

Articolo 3

Rinvio

1. Per la regolamentazione delle associazioni multidisciplinari si ha riguardo a quanto disposto dall'art. 4, commi 3 e seguenti, della legge professionale, nonché, in quanto compatibili, alle disposizioni del codice civile.

Articolo 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì

Il Ministro della giustizia